

**Regolamento per il conferimento degli assegni per l'incentivazione
delle attività di tutorato.**

Emanato con D.R. rep. N. 900/2019 del 31.01.2019

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 32 del Regolamento Didattico di Ateneo, le modalità di conferimento di assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato di cui all'art. 13 della Legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero agli studenti capaci e meritevoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della Legge 11 luglio 2003, n. 170.
2. Gli assegni di cui al comma 1 sono attribuiti agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea magistrale di durata biennale, agli iscritti agli ultimi due anni dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, ai corsi di dottorato di ricerca, nonché a tutti i corsi di studio previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della Legge n. 170/2003, purchè siano rendicontabili ai sensi dei decreti ministeriali vigenti.

Art. 2 Finalità

1. Il tutorato studentesco ha per obiettivi:
 - orientare ed assistere gli immatricolandi e gli studenti lungo tutto il corso degli studi;
 - fornire supporto all'attività finalizzata a ridurre gli abbandoni e il numero degli studenti fuori corso;
 - assistere lo studente nella predisposizione del piano di studi;
 - accogliere gli studenti provenienti da Atenei stranieri, facenti parte dei progetti di internazionalizzazione, e di supporto per lo svolgimento di attività didattiche e di inserimento alla vita universitaria;
 - partecipare alle attività di orientamento promosse dall'Ateneo o dai Dipartimenti.

Art. 3 Ripartizione degli assegni e organizzazione delle attività

1. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione determinano annualmente, anche sulla base dei Fondi di cui al D.M. 23 ottobre 2003, n. 198, la quota attribuita a ciascuna Dipartimento per l'attivazione degli assegni disciplinati dal presente Regolamento.
2. Nella determinazione di cui al comma precedente, il Senato Accademico stabilisce altresì, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dall'articolo 2, comma 4, del D. M. 23.10.2003, n. 198, il compenso orario e i limiti minimi e massimi di impegno orario, nonché la tempistica degli adempimenti previsti dal presente Regolamento.
3. I Dipartimenti, sulla base della quota assegnata ai sensi del comma 1, nonché di eventuali fondi propri, deliberano, entro i termini stabiliti dal Senato Accademico, anche avvalendosi di apposite commissioni paritetiche, un Piano di organizzazione delle attività di cui al presente regolamento.
4. Il Piano deve indicare:
 - a) gli obiettivi che si intendono raggiungere;
 - b) l'elenco delle attività previste;
 - c) il nominativo del/i docente/i responsabile/i delle attività;
 - d) il numero e la tipologia di collaboratori necessari;
 - e) i compiti da attribuire ai collaboratori, con l'indicazione delle ore necessarie per svolgere tali compiti entro i limiti di cui al comma 2;
 - f) i requisiti di ammissione e le competenze richieste ai candidati, nonché i criteri di selezione dei partecipanti.

Art. 4 Procedure di selezione e conferimento degli assegni

1. Il Direttore di Dipartimento, tenuto conto di quanto deliberato ai sensi dell'art. 2, comma 3, emana per ciascun anno accademico il bando di selezione entro i termini stabiliti dal Senato Accademico. Qualora persistano le esigenze che hanno determinato il ricorso ad assegni nell'anno accademico precedente, il Direttore ne può proporre il rinnovo per un ulteriore anno.
2. Il bando deve indicare:
 - a) i requisiti generali di partecipazione e i casi di incompatibilità previsti dalla legge;
 - b) le attività di tutorato o didattico-integrative, propedeutiche o di recupero che il candidato sarà chiamato a svolgere;
 - c) la durata dell'incarico;
 - d) l'impegno orario, il relativo compenso e le modalità di pagamento dello stesso;
 - e) i criteri di valutazione e le modalità di svolgimento del colloquio (se previsto);
 - f) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
 - g) le modalità di pubblicazione dei risultati delle selezioni;
 - h) le modalità e i termini di accettazione dell'assegno;
 - i) ogni altra indicazione necessaria ai sensi di legge o ritenuta utile ai fini della procedura selettiva.
3. Il bando è pubblicato per un periodo non inferiore a 15 giorni mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo e dei Dipartimenti e reso noto nel sito web dell'Ateneo e dei Dipartimenti.
4. Le graduatorie, approvate dal Direttore del Dipartimento, sono rese note mediante pubblicazione ufficiale presso gli albi di Ateneo e dei Dipartimenti e sul sito web dell'Università.

Art. 5 Casi di Esclusione/incompatibilità

1. Sono esclusi dall'attività:
 - coloro che siano già in possesso di una laurea di pari livello (seconda laurea);
 - i beneficiari, per lo stesso anno accademico, di assegni per le attività di collaborazione part-time ai sensi del D. L.vo 29 marzo 2012, n. 68 attivate dall'Ateneo.

Art. 6 Accettazione, cessazione e modalità di pagamento dell'incarico di collaborazione

1. I collaboratori selezionati dovranno accettare l'incarico tassativamente entro il termine e con le modalità previste nel bando di selezione, pena la decadenza.
2. L'incarico cessa nei seguenti casi:
 - a) irrogazione di un provvedimento disciplinare;
 - b) compimento di atti che, a insindacabile giudizio del Direttore del Dipartimento, su segnalazione del responsabile delle attività o degli utenti, siano risultati incompatibili con le finalità della collaborazione;
 - c) astensione ingiustificata dalla collaborazione;
 - d) conseguimento del titolo di studio.
3. In caso di cessazione, al collaboratore compete il diritto al solo pagamento delle prestazioni effettuate.
4. Il docente responsabile delle attività provvede a dare comunicazione della cessazione al collaboratore e al Direttore del Dipartimento, chiedendone eventualmente la sostituzione attingendo dalla graduatoria in vigore.

5. L'Amministrazione provvederà al pagamento del corrispettivo in unica soluzione o con cadenza bimestrale, sulla base del registro delle attività, vistato dal Direttore del Dipartimento e dal docente responsabile delle attività.
6. L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore degli studenti impegnati nelle attività svolte ai sensi del presente regolamento.
7. Le attività previste dall'incarico non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato né comportano l'integrazione dei collaboratori nell'organizzazione del lavoro dei servizi amministrativi e didattici dell'Ateneo e non danno luogo ad alcuna valutazione nell'ambito di pubblici concorsi.

Art. 7 Valutazione delle attività

1. Al termine delle attività, i Direttori dei Dipartimenti documentano con una relazione finale quanto realizzato e gli obiettivi raggiunti.
2. L'Ateneo trasmetterà annualmente al Nucleo di Valutazione una sintetica relazione circa l'utilizzo delle risorse e i risultati raggiunti.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari in vigore.